



**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO N. 45**

Riunione del 16 MAGGIO 2012

**43.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:
TIRELLI STEFANIA - tesserata**

Sono presenti: - Avv. Costanza Acciai - Presidente-Relatore
- Avv. Thomas Martone - Vice Presidente
- Avv. Francesca R. Pettinelli - Componente

-----ooOoo-----

Nel procedimento n. 43.11.12 a carico di Tirelli Stefania, incolpata delle violazioni di cui ex Artt. 17 Statuto FIPAV e 19 RAT , per aver nel corso dell'incontro del Campionato di Prima Divisione Maschile del 29/1/2012, Virtus Roma/Green Volley, al quale assisteva come spettatrice, essendole stato rifiutato il permesso di sedere in panchina per non averne titolo, rivolto ripetute ingiurie all'indirizzo del Direttore di Gara, mettendone in dubbio la professionalità e l'imparzialità, e determinando così, anche, l'emulazione da parte dei sostenitori di parte, nonché per aver aggredito verbalmente lo stesso primo arbitro, al termine della gara, proferendo minacce.

Con Comunicato Ufficiale n. 28 del 1/2/2012 il Giudice Unico Provinciale del CP FIPAV di Roma, in relazione al comportamento tenuto dalla tesserata Tirelli Stefania in occasione della gara del Campionato di 1D/M del 29/1/2012 Virtus Roma/Green Volley, ritenuto di particolare gravità, sospendeva cautelativamente la stessa per 60 giorni, disponendone, nel contempo, il deferimento alla Procura Federale.

Acquisiti il deferimento e la documentazione inoltrata a corredo dello stesso, veniva comunicato alla tesserata rituale atto di incolpazione, cui seguiva memoria difensiva dell'incolpata con allegati documenti intesi a negare la sussistenza dei fatti.

Secondo il rapporto di gara stilato dall' arbitro , in data 29/1/2012, in occasione dell'incontro del Campionato di 1D/M Virtus Roma/Green Volley, la tesserata allenatrice Tirelli Stefania chiedeva all'arbitro designato il permesso di sedere in panchina, pur non avendone titolo, e ricevuto il naturale rifiuto manifestava allo stesso, con quella che la procura ha definito "*colorita ma irriguardosa espressione*", il proprio disappunto.

Il rapporto arbitrale in realtà formula precise accuse nei confronti della Tirelli, attribuendole, sin da prima che la gara iniziasse, frasi irriguardose quali "sei proprio stronzo", reiterate durante la gara, atteggiamenti



“fomentatori” del disappunto del pubblico nei confronti del direttore di gara nonché frasi minacciose quali “oggi hai terminato la tua carriera arbitrale”

In sostanza, una volta costretta a sedere sugli spalti, la Tirelli dava sfogo al proprio risentimento, apostrofando l’arbitro con ripetute ingiurie, mettendone, anche, in dubbio la correttezza e l’imparzialità (“quanto ti hanno pagato”).

L’inculpata ha reiteratamente negato l’esistenza stessa di ciascuno degli episodi a lei contestati, descrivendo una situazione ambientale assolutamente normale, con i sostenitori di parte vivaci ma educati, nonostante la ritenuta incapacità dell’arbitro, notoriamente animato da tanto immotivati quanto infondati preconcetti nei confronti degli allenatori, che a fine gara si sarebbe allontanato senza che alcuno lo avvicinasse mentre sugli spalti veniva organizzato da lei stessa e assieme alla squadra avversaria uno spuntino.

In sede di discussione, poi, la Tirelli ha fatto altresì rilevare come non appaia rispondente a logica soprattutto l’attribuzione al responsabile della squadra di frasi irriguardose rivolte al direttore di gara “a freddo” prima che avesse inizio la competizione, con il rischio di compromettere l’atteggiamento arbitrale nei confronti di una squadra che doveva ancora iniziare a giocare.

Le circostanze riferite dalla Tirelli sono state accompagnate da una deposizione scritta resa dalla sig.ra Doneddu Giulia, sostenitrice non tesserata, l’inculpata si è inoltre offerta di dimostrare chiedendo alla Procura l’escussione di ben 27 testimoni.

La Procura, in sede istruttoria ha ritenuto non esservi motivo di acquisire, oltre a quella prodotta in atti, ulteriori testimonianze a discarico, ed ha altresì sottolineato come i fatti contestati pur incontestabili in quanto riportati a referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, non risultassero peraltro così gravi da giustificare il deferimento alla Procura Federale, ben potendo il Giudice Unico Provinciale comminare congrua sanzione entro i limiti della sua competenza, come emerge dalla relazione.

-o0o-

Ritiene la Commissione di dover preliminarmente esaminare detta ultima, pertinente, osservazione della Procura.

E’ pacifica la circostanza che il comportamento imputato alla Tirelli dal referto arbitrale riguardi episodi svoltisi sul terreno di gioco ed in occasione di una gara omologata dalla Federazione.

Detti episodi caduti sotto la diretta percezione del direttore di gara e refertati sotto la sua responsabilità hanno dignità di prova privilegiata per normativa regolamentare e per costante giurisprudenza di questa



commissione.(cfr per tutti comunicato n. n. 5 Stagione Sportiva 2009-2010).

Notoriamente, in base al disposto dell'art. 8 R.G. appartiene al Giudice Unico Federale la competenza a giudicare, in prima istanza, in base alle risultanze dei documenti ufficiali, sulla regolarità di svolgimento delle gare, sulla regolarità della posizione dei giocatori che partecipano alle gare e sui fatti avvenuti in occasione dello svolgimento delle gare.

3. Il Giudice Unico Federale è quindi competente ad infliggere tutte le sanzioni di cui all'art. 33 R. G. , con esclusione delle squalifiche e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi e della radiazione.

Soltanto qualora il Giudice Unico Federale, nel corso di un procedimento, riscontri una violazione che non rientra nella sua competenza egli è tenuto a trasmettere gli atti al Procuratore Federale perché proceda ai sensi degli articoli 71 e seguenti.

Orbene, nel caso di specie, il comunicato ufficiale n.28 del Giudice Unico ha, fra l'altro, disposto la sospensione "*sine die*" , in via cautelativa della Stephanie Tirelli per i medesimi fatti per i quali oggi è procedimento, disponendo nel contempo la trasmissione degli atti alla procura Federale.

In base al combinato disposto degli artt. 24 e 25 R.G. il provvedimento cautelare può essere adottato, "*in via eccezionale*", dal Giudice Unico "*allorquando risulti che il ritardo della decisione sul merito, anche se dipendente dal normale decorso delle procedure, può determinare un ingiustificato vantaggio o una situazione comunque non conforme a giustizia*".

Nel comunicato in questione fanno difetto non solo ogni riferimento al comportamento della destinataria della sanzione (meramente descritto come "*non regolamentare*" a inizio gara e, successivamente, "*ingiurioso*"), ma anche, e soprattutto ogni riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione di un provvedimento "*in via cautelare*", in attesa che la procura svolgesse l'istruttoria che ad avviso dello stesso Giudice avrebbe, all'evidenza, dovuto condurre ad una sanzione più grave di quelle previste dagli artt. 8, 33, 64 R.G. come rientranti nella competenza del G.U.

Mancando ogni necessaria motivazione in merito al cosiddetto *periculum in mora*, ritiene questa commissione di dover considerare la sanzione applicata dal Giudice Unico quale sanzione della sospensione a tempo determinato per 60 giorni (in corretta applicazione della disposizione di cui all'art. 25 comma 1 R.G.) , applicata, ex art. 8 R.G..

Sarebbe del resto non rispondente a logica ritenere che sia esclusivamente la Procura Federale tenuta alla motivazione della richiesta di provvedimento cautelare, in base al dettato letterale delle norme citate, e non gli organi che detto provvedimento sono competenti ad adottare.



Il provvedimento cautelare adottato ai sensi degli artt. 24 e 25 R.G. Fipav deve essere infatti congruamente se pur succintamente motivato con riferimento alle ragioni che ne determinano l'adozione, consentita dal Regolamento medesimo solo in via eccezionale.

Come già accennato, poi, posto che Il Giudice unico è competente in prima istanza all'applicazione delle sanzioni disciplinari ex art. 33, con esclusione delle squalifiche e/o delle sospensioni per periodi superiori a sei mesi e della radiazione, per fatti desumibili dal referto di gara o dalla relazione degli arbitri o del Commissario di campo (artt. 8 e 64 R.G.) e che solo qualora l'ipotesi di infrazione non rientri nella propria competenza di cui all'articolo 8, comma 3, deve rimettere gli atti alla Procura Federale, è evidente che il provvedimento che interessa l'odierna incolpata, pur nella sua delineata anomalia, si giustificerebbe solo per l'intento di richiedere, nei confronti della stessa o la sospensione per un periodo superiore a sei mesi ovvero la radiazione.

Dal momento in cui la Procura Federale, che ha limitato la propria richiesta di sanzione a soli due mesi di sospensione da ogni attività Federale, tra l'altro ampiamente coperti dal periodo presofferto, vede limitate le possibilità di archiviazione dalle ipotesi contemplate nel disposto dell'art. 72 R.G. , si deve ritenere corretta la richiesta di deferimento dell'incolpata se pur significativamente preceduta dalle considerazioni da cui discende la presente decisione ed accompagnata dalla richiesta di sanzione nei limiti evidenziati alla Commissione Giudicante Nazionale.

La CGN pertanto, ribadendo l'efficacia di prova privilegiata del referto arbitrale.

P.Q.M.

Ritenuta la responsabilità di Stefania Tirelli, dispone a suo carico la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi due, compreso il periodo presofferto in virtù del provvedimento del Giudice Unico.

Roma, 24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai



Roma, 24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Avv. Costanza Acciai

Costanza Acciai